

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1990

Nuove norme riguardanti la revisione periodica dei veicoli a motore e competenze degli Ispettorati provinciali della motorizzazione civile

ONOREVOLI SENATORI. – La revisione periodica dei veicoli a motore è materia che ci impone una attenta e approfondita riflessione data la delicatezza dell'argomento in termini di sicurezza stradale.

Sappiamo benissimo come sia regolata oggi la materia: una prima revisione del veicolo dopo dieci anni di vita e in seguito periodicamente ogni cinque anni. Il tutto gestito dagli Ispettorati provinciali della motorizzazione che non sono assolutamente in grado di far fronte alla richiesta sia dal punto di vista dei tempi che della scrupolosità dei controlli vista l'esiguità dei centri operativi (cinquanta in tutta Italia) e il limitato numero di parti meccaniche dei veicoli sottoposti a controllo. E la situazione

dovrebbe inevitabilmente e tragicamente peggiorare allorquando anche l'Italia avrà recepito (entro il 1° gennaio 1993) la direttiva 88/449/CEE, che impone la revisione annuale del veicolo (salva la possibilità di un termine più ampio per la prima revisione).

Orbene, spirito di questa iniziativa è razionalizzare la materia demandando a strutture certamente più idonee e più qualificate la responsabilità di promuovere o bocciare i veicoli in esame.

Queste strutture possiamo individuarle nelle officine autorizzate delle case costruttrici, ovvero in altre che comunque dispongano delle conoscenze, capacità e attrezzature necessarie per garantire l'efficacia dei controlli.

Si propone pertanto l'istituzione di un albo provinciale delle autofficine autorizzate a procedere alla revisione dei veicoli, previo accertamento mediante esame dei requisiti di idoneità sopra citati.

È compito degli Ispettorati provinciali della motorizzazione civile istituire delle commissioni esaminatrici che avranno anche funzione di controllo mediante visite «a sorpresa» nei confronti delle officine abilitate, al fine di verificarne nel tempo l'idoneità prevista.

È evidente che potendo disporre di centinaia di centri abilitati, si darebbe concreta soluzione ai ritardi e al malessere generato nell'utenza da attese e percorsi burocratici spesso insopportabili, oltrechè dare un significativo contributo nell'ambito della sicurezza stradale e prevenzione degli eventi accidentali.

Si propone altresì che i veicoli, qualsiasi sia l'anno di prima immatricolazione, coinvolti in incidenti nei quali si sia resa necessaria la presenza degli organi di polizia, debbano essere inviati a revisione previo ritiro da parte del personale degli organi stessi della carta di circolazione dei veicoli in oggetto. Questo perchè in seguito

all'evento potrebbero essere stati danneggiati gravemente i dispositivi preposti alla sicurezza quali: organi dello sterzo, impianto frenante, eccetera, che se riparati da officine non abilitate non garantirebbero più la rispondenza alle caratteristiche originali, determinando una situazione di potenziale pericolo.

Qualsiasi modifica al veicolo che comporti variazione alla carta di circolazione rilasciata sulla base dell'omologazione originaria dello stesso, può essere sottoposta a verifica presso gli Ispettorati o le officine autorizzate delle case produttrici del veicolo in esame.

L'articolo 8 sostituisce il sesto e settimo comma dell'articolo 55 del codice della strada perchè si eleva la misura minima e massima delle sanzioni amministrative rispettivamente a lire 200.000 e a lire 500.000 (in luogo di lire 20.000 e 50.000). Si stabilisce altresì che in caso di ritiro della carta di circolazione per mancata revisione del veicolo, questa sia recapitata non solo presso l'Ispettorato provinciale, ma come previsto dall'articolo 2, anche presso le officine abilitate che l'interessato intende scegliere.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Nell'espletamento delle operazioni di revisione, di cui all'articolo 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, il controllo tecnico deve essere effettuato sugli elementi enumerati nella tabella II allegata al decreto ministeriale 29 gennaio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1981, n. 33, purchè i dispositivi si riferiscano all'equipaggiamento di controllo, integrata dalle seguenti voci:

a) controllo del del corretto funzionamento della marmitta catalitica a tre vie, dell'impianto di iniezione e della sonda lambda;

b) controllo opacità gas di scarico dei veicoli diesel.

## Art. 2.

1. A partire dal 1° gennaio 1992 la facoltà di effettuare prove a revisione è estesa alle officine delle case costruttrici, ai rappresentanti ufficiali delle case estere e alle officine meccaniche che abbiano superato l'esame di abilitazione e siano state riconosciute idonee all'effettuazione delle revisioni stesse.

2. I requisiti di idoneità delle officine meccaniche e dei loro titolari o tecnici designati dall'azienda, nonchè le attrezzature e le strumentazioni di cui le officine stesse abilitate devono essere in possesso sono determinate con decreto del Ministro dei trasporti.

## Art. 3.

1. Con disposizioni della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti

in concessione, da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono altresì istituiti:

a) l'albo provinciale delle officine meccaniche autorizzate a procedere a prova di revisione, e le disposizioni per la sua tenuta e l'aggiornamento da parte degli Ispettorati della motorizzazione;

b) le commissioni esaminatrici e di controllo a livello provinciale, aventi il compito di accertare e di verificare nel tempo l'idoneità di cui all'articolo 2, nonché per il rilascio dell'abilitazione agli interessati;

c) lo schema del modello di richiesta di abilitazione che le officine interessate dovranno presentare.

#### Art. 4.

1. Alla revisione effettuata presso le officine meccaniche o le concessionarie delle case estere abilitate secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 6 della presente legge, deve assistere il proprietario del veicolo in esame, il quale in base alle risultanze delle prove sia strumentali che dinamiche esperite, rilascia documento di accettazione, sollevando in tal modo le officine stesse da eventuali responsabilità.

#### Art. 5.

1. Qualora, se a seguito di ispezione da parte della commissione di controllo, l'officina regolarmente abilitata ed iscritta all'albo provinciale di cui all'articolo 3, non rispettasse i requisiti richiesti, e le modalità di cui all'articolo 4, viene sospesa, nel caso di prima violazione, l'autorizzazione per un periodo di tre mesi, con l'obbligo per il titolare di ripetere gli esami abilitativi. In caso di recidiva, l'autorizzazione viene revocata permanentemente.

#### Art. 6.

1. I veicoli, qualsiasi sia l'anno di prima immatricolazione, coinvolti in eventi acci-

dentali di notevole entità e che a giudizio degli agenti di polizia e vigilanza urbana abbiano compromesso organi essenziali ai fini della sicurezza, devono essere sottoposti a revisione, previo ritiro da parte del personale di polizia stesso della carta di circolazione del veicolo in oggetto, la quale verrà restituita una volta accertati i requisiti di funzionalità e di sicurezza originari.

Art. 7.

1. Qualsiasi modifica al veicolo che comporti l'aggiornamento della carta di circolazione, rilasciata sulla base dell'omologazione originaria dello stesso, può essere sottoposta a verifica ed approvata solo presso gli Ispettorati provinciali della motorizzazione civile o le officine autorizzate delle case produttrici del veicolo in esame.

Art. 8.

1. Il sesto comma dell'articolo 55 del citato testo unico delle norme sulla circolazione stradale è sostituito dal seguente:

«Chiunque circola con un veicolo che non sia stato sottoposto alla revisione, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 500.000».

2. Il settimo comma dell'articolo 55 del citato testo unico delle norme sulla circolazione stradale è sostituito dal seguente:

«La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed è inviata all'Ispettorato o all'officina abilitata presso il quale o la quale l'interessato intende effettuare la revisione; è restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa».